



DELIBERA N. 171 del 11 luglio 2018

Determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018 - Indirizzi alla dirigenza.

La Giunta,

- vista la propria deliberazione n. 16 del 25 gennaio 2018, con cui è stato approvato il Piano delle performance 2018÷2020, al quale sono allegati la Relazione Previsionale e programmatica 2018, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 27 ottobre 2017, e le schede analitiche degli obiettivi operativi 2018;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 69 del 12 febbraio u.s., con la quale sono stati assegnati, ai Dirigenti, gli Obiettivi di Area;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 66 del 7 febbraio scorso, con la quale è stato definito provvisoriamente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativamente alle componenti stabili e a quelle variabili non soggette a rideterminazione annuale;
- preso atto che, lo scorso 21 maggio, è stato sottoscritto il contratto 2016÷2018 delle cd. “Funzioni locali”, che modifica significativamente le modalità di costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- richiamato, quindi, l’art. 67 c. 1 del detto CCNL, a mente del quale *“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”*;



- preso atto che, ai sensi del punto precedente, l'unico importo consolidato è stato determinato in € 356.075,09, al netto delle risorse destinate, nel corso del 2017, al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- visto, altresì, l'art. 67 c. 2 del CCNL, che definisce le modalità di incremento stabile delle risorse determinate ai sensi del citato c. 1;
- considerato, in particolare, che, dette somme, sono pari ad € 23.340,96 e che, pertanto, le risorse stabili risultano, complessivamente, determinate in € 379.416,05;
- visto l'art. 67 c. 3 del CCNL che stabilisce che il Fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili, di anno in anno;
- viste, in particolare:
 - ✓ la lettera a) del detto comma 3, a mente della quale, confluiscono, all'interno del Fondo, le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
 - ✓ la lettera d), a mente della quale confluiscono, nel Fondo, gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
 - ✓ la lettera e), che consente di destinare, alle risorse variabili, gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
 - ✓ la lettera h), che attribuisce la facoltà di destinare, al Fondo, le risorse stanziare dagli Enti ai sensi del comma 4;
 - ✓ la lettera i), in base alla quale, sono destinate, all'incremento del Fondo, le eventuali risorse stanziare ai sensi del comma 5, lettera b);
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21 dicembre 2016, di approvazione del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, con la quale, all'art. 13 comma 2, è stata confermata la destinazione, al Fondo per la produttività, di un importo pari, al massimo, al 30% di eventuali economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni;
- ritenuto, pertanto, di determinare nel 30% la percentuale di Ricavi da sponsorizzazione da destinare ad incremento del Fondo;



- preso atto che, pertanto, in relazione alla lettera a), possono essere destinate, alla componente variabile del Fondo incentivante, € 3.978,78, pari al 30% di quanto (13.262,60 euro) l’Ente ha ricavato, ad oggi, attraverso il ricorso alle sponsorizzazioni, come di seguito riepilogate:

DENOMINAZIONE	OGGETTO	IMPORTO
S.R CAD SRL	Sito internet istituzionale	1.620,60
FONTANA GROUP SRL	Roll Up pubblicitari	1.650,00
BANCO BPM	Istituto cassiere	10.000,00
TOTALE		13.262,60

- visto il comma 4 dell’art. 67, che attribuisce agli Enti la facoltà, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di procedere all’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- preso atto che, la somma di cui al punto precedente risulta pari ad € 23.175,31;
- visto, altresì, il comma 5, lettera b), a mente del quale “*Gli enti possono destinare apposite risorse:*
[...]
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; [...].”;
- ritenuto, in applicazione di quanto al punto precedente, anche sulla base della deliberazione n. 16 del 25 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il Piano delle performance 2018÷2020, al quale sono allegati la Relazione Previsionale e programmatica 2018, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 20 del 27 ottobre 2017, e le schede analitiche degli obiettivi operativi 2018, di destinare, all’incentivazione del personale, l’importo complessivo di € 254.453,00;
- vista le schede, allegate sub b), che illustrano, per ciascun obiettivo operativo individuato, i benefici connessi ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, che comportano il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità, individuati dal Segretario Generale e dai dirigenti e compendiate, sub 1) al medesimo allegato b), nell’ambito del programma delle attività dell’anno 2018, approvato dalla Giunta con la citata deliberazione n.



16 del 25 gennaio scorso, e che consentono di incrementare le risorse del fondo in applicazione a quanto previsto dall'art. 67 c. 5 lettera b);

- preso atto che il valore totale dei servizi aggiuntivi di cui al punto precedente, determinato secondo i criteri illustrati nella relazione, cui si rimanda, risulta pari ad € 468.797,40;
- vista la delibera della Corte dei Conti Liguria, n. 39/2016, con la quale, la magistratura contabile, nel giudizio instaurato nei confronti della provincia di Savona a seguito della verifica contabile da parte degli ispettori del MEF, prendendo atto che il CCNL 1/4/1999, all'art. 17, statuisce che *“Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati”*, hanno riconosciuto, anche in base a quanto stabilito dall'ARAN con il parere di cui al punto precedente, la legittimità di corrispondere, al personale, incentivi a valere su risorse allo scopo stanziate, in virtù dell'art. 15 c. 5, *“anche per miglioramenti che si ripetono negli anni, purché significativi e visibili”*;
- preso atto che, nel contratto siglato lo scorso 21 maggio, come più sopra evidenziato, l'orientamento di cui al punto precedente viene definitivamente sancito dall'art. 67, c. 5 lettera b);
- visto l'art. 67 c. 6 del CCNL, a mente del quale: *“Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficiarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del*



CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.”;

- visto l'art. 68, c. 1 del CCNL 2016÷2018, che stabilisce la possibilità di rendere disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, importo determinato in € 34.974,05;
- visto l'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, che dispone che *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]”;*
- preso atto che, detto vincolo, è richiamato all'art. 67, comma 7, del CCNL sottoscritto il 21 maggio;
- considerato che, pertanto, l'importo 2016 da considerare come limite 2018 è pari ad € 621.600,91;
- considerato, altresì, che l'importo del Fondo 2018, determinato in base a quanto ai punti precedenti ed al netto delle somme da considerare al di fuori dei limiti di spesa, risulta pari ad € 650.003,97;
- preso atto che, pertanto, il Fondo come sopra determinato, deve essere ridotto di un importo pari ad € 28.403,06, cosicché, le somme disponibili per l'anno 2018, risultano pari ad € 669.270,69;
- vista la deliberazione del consiglio camerale n. 23 del 20 dicembre 2017, di approvazione del preventivo annuale 2018 e della relativa relazione;
- visto l'art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget direzionale ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l'effettivo utilizzo del budget direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale;



- vista la propria deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2018, di ratifica della determinazione presidenziale d’urgenza n. 35 del 21 dicembre 2017, di approvazione del budget direzionale 2018;
- vista, altresì, la determinazione del Segretario Generale n. 552 del 21 dicembre 2017, con la quale sono state assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all’utilizzo delle risorse del budget direzionale;
- vista la relazione tecnico-finanziaria alla composizione del Fondo che, allegata sub a) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante, e fattone proprio il contenuto;
- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 33, comma 3, del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico:
 - il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento e del Segretario Generale;
 - il parere finanziario contabile favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria;
 - il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti;
- preso atto che, per ciò che attiene alle somme di cui all’art. 68 c. 2 lettera b), quantificate in € 11.019,17, il Collegio dei Revisori, visti i diversi orientamenti e pronunce da parte della Corte dei Conti Puglia e di quella Lombardia, nonché, nel medesimo senso di quest’ultima, dell’ARAN, pur esprimendo parere positivo sulla compatibilità dei costi relativi alla costituzione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2018, come approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 171 dell’11 luglio scorso, ha invitato l’Ente a procedere all’eventuale recupero, sul prossimo fondo, della somma di cui trattasi, qualora l’orientamento interpretativo, si dovesse consolidare nel senso espresso dalla citata sezione regione Puglia della Corte dei Conti, che considera dette somme all’interno dei limiti posti dal D.Lgs. 75/2017;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 del 5 dicembre 2011;
- visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 maggio 2012;
- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;
- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,



DELIBERA

- a) di destinare la somma di € 254.453,00 ad incremento delle risorse variabili, previste dall'art. 67 c. 5 lettera b) e legate al *“conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*;
- b) di stabilire nell'1,2% la percentuale, prevista dal comma 4 dell'art. 67, del Monte salari 1997 da destinare ad incremento del Fondo, per un importo di € 23.175,31;
- c) di determinare provvisoriamente in € 3.978,78 la somma, destinabile al Fondo per la produttività, riveniente dalle economie di spesa derivanti, ad oggi, dalle sponsorizzazioni;
- d) di determinare, complessivamente, in € 1.676,56, i risparmi dello straordinario da portare in aumento del Fondo e da considerare fuori dal limite posto dal valore del 2016;
- e) di determinare, altresì, in € 34.974,05 i risparmi provvisori del 2017 da portare in aumento del Fondo e da considerare fuori dal limite posto dal valore del 2016;
- f) di determinare, pertanto, complessivamente, in € 318.257,70 le risorse variabili da destinare provvisoriamente ad incremento del Fondo dell'anno 2018, determinate secondo quanto previsto dall'art. 67, cc. 3, 4 e 5, e dall'art. 68, c. 1 del CCNL Funzioni locali 2016÷2018;
- g) di autorizzare, quindi, il Segretario Generale a rideterminare provvisoriamente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018, tenendo conto delle indicazioni di cui ai punti precedenti;
- h) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Riello)

Il Segretario Generale

(Dott. Cesare Veneri)

- Allegati:**
- a) Relazione tecnico-finanziaria al Fondo;
 - b) Relazione dei benefici connessi ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività che comportano il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità;
 - b.1) Schede obiettivi ed azioni di miglioramento;
 - b.2) Modalità di determinazione del valore delle azioni;
 - c) Parere Collegio dei Revisori dei Conti.